

ORGANISMI ISTITUZIONALI CON SCADENZA
A TEMPO DETERMINATO

**COMITATO GARANTE PER LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA E LA
RAPPRESENTATIVITÀ DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI E DELLE
ASSOCIAZIONI DATORIALI**

***Presa d'atto nella seduta del Consiglio Grande e Generale del 22 aprile 2020.
Aggiornato nella seduta del 24 aprile 2023.***

È previsto dall'articolo 28 della Legge 9 maggio 2016 n.59.

Con deroga prevista nell'articolo 4, comma 23 della Legge n.171/2022, è prevista la possibilità di una proroga per i membri in carica per un ulteriore triennio.

Il Comitato Garante è così composto:

- a) un giurista con esperienza in diritto del lavoro e relazioni industriali, che lo presiede, nominato dal Congresso di Stato **Avv. Marco Giancarlo Rossini** (1° mandato) (***Vedi delibera del Congresso di Stato n.23 dell'11 settembre 2020***) e individuato congiuntamente dai due esperti nominati ai sensi della lettera b) che segue;
- b) due esperti di diritto del lavoro e relazioni industriali, uno indicato dalle organizzazioni sindacali, l'altro dalle associazioni datoriali della cui designazione il Consiglio Grande e Generale prende atto. Qualora non vi sia accordo sul nominativo da parte delle organizzazioni sindacali e/o da parte delle associazioni datoriali, ***entro i trenta giorni precedenti alla scadenza del mandato***, le organizzazioni sindacali e/o le associazioni datoriali sono chiamate a indicare ciascuna il proprio candidato affinché, tra essi, il Consiglio Grande e Generale nomini gli esperti che andranno a comporre il Comitato Garante, uno per le organizzazioni sindacali **Luciano Angelini** (CSdL – CDLS - USL) (3° mandato) , e uno per le associazioni datoriali **Enrica Zenato** (ANIS – UNAS - USOT) (3° mandato). Ogni organizzazione sindacale e ogni associazione datoriale può indicare un solo candidato.

La nomina è ***triennale e rinnovabile per un massimo di due mandati*** e deve essere formalizzata entro sessanta giorni dall'approvazione della Legge n.59/2016.

Ai sensi dell'articolo 4, comma 23, della Legge n.171/2022, è prevista la deroga al comma 3 dell'articolo 28 della Legge n.59/2016, quindi in via straordinaria i membri nominati nel 2020 possono essere prorogati per un ulteriore triennio.

Non possono essere nominati componenti del Comitato Garante i membri del Consiglio Grande e Generale, coloro che ricoprono una carica in organismi direttivi di associazioni datoriali e organizzazioni sindacali, il presidente, il segretario politico e il membro di segreteria politica di partiti e movimenti politici, nonché i dipendenti pubblici e coloro che abbiano ricoperto tali cariche nell'annualità precedente alla nomina.

In caso di cessazione definitiva dalla carica di uno o più dei componenti la sostituzione deve avvenire entro trenta giorni e comunque non oltre la prima seduta consiliare utile, secondo le procedure sopra indicate.

I componenti del Comitato, una volta ufficializzata la nomina da parte delle autorità competenti, devono attestare di aver stipulato una polizza assicurativa adeguata a copertura della loro responsabilità civile per i danni che potrebbero cagionare a terzi, ivi compresa la Pubblica Amministrazione, nell'esercizio della funzione a cui sono chiamati.

I componenti del Comitato Garante percepiscono ciascuno un compenso fisso annuo predeterminato pari a €5.000,00. Il 50% del costo è posto equamente in carico alle organizzazioni sindacali e alle associazioni datoriali. Le modalità e i termini sono definiti in accordo tra le parti. Il restante 50% è a carico dell'Amministrazione. Gli oneri a carico dell'Amministrazione sono imputati su apposito capitolo nel Bilancio dello Stato.